

Determinazione n. 36 del 14/01/2026

OGGETTO: COMUNE DI FOSSOMBRONE - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 179/2025 - MODIFICA DELL'ART. 67 DELLE NTA DEL PRG VIGENTE.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" -
ATTIVITA' ESTRATTIVE
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006, concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, così come modificata dall'art. 34 della L.R. n. 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio";
- la D.G.R. n.179 del 17/02/2025, con la quale sono state approvate le nuove linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, che hanno revocato le precedenti, di cui alla D.G.R. 1647/2019;
- il Documento di indirizzo per la VAS, emanato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2020;
- l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, concernente la Valutazione di Incidenza;
- le linee guida regionali per la Valutazione di incidenza, approvate con D.G.R. n. 1661/2020 e s.m.i.;
- la L.R. n. 19 del 30 novembre 2023 "*Norme della pianificazione per il governo del territorio*" ed in particolare l'art. 5, concernente lo sviluppo sostenibile e le procedure di valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione;
- la D.G.R. n. 87 del 29 gennaio 2024 con la quale sono state approvate le modalità di verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 19/2023 per

l'individuazione all'interno dei Comuni delle autorità competenti per la VAS degli strumenti di pianificazione comunale;

- la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio, per le parti ancora vigenti in regime transitorio, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 19/2023.

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Fossombrone in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 46144 del 27/11/2025, per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, ai sensi paragrafo A.3, del comma 5, della D.G.R. 179/2025, inerente la "Modifica dell'art. 67 delle NTA del PRG vigente".

ACCERTATA la competenza in materia di VAS in capo alla scrivente Provincia, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2023.

VISTI i contenuti della variante, descritti sinteticamente qui di seguito:

- Il Comune di Fossombrone intende adottare una variante alle NTA del PRG vigente per pianificare l'ubicazione delle sale del commiato nel proprio territorio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9Bis, comma 2, della L.R. n. 3 del 01.02.2005 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali".
- In base alle suddette disposizioni normative la proposta di variante del Comune di Fossombrone è finalizzata a disciplinare l'insediamento delle case del commiato all'interno del proprio territorio comunale individuando tre specifiche zone di tipo "D" adatte a tale scopo, qui di seguito elencate:
 - **Area D4 Calmazzo** (estratto Tav. 4 – Calmazzo) identificata dal PRG in "Zona D4 produttiva di nuova espansione privata", di cui all'art. 71 delle NTA;
 - **Area D2 San Lazzaro** (estratto Tav. 3 – San Lazzaro) individuata dal PRG in "Zona D2 produttiva di espansione privata con P.d.L. vigente", di cui all'art. 69 delle NTA;
 - **Area D3 San Martino del Piano** (estratto Tav. 1 – Capoluogo) identificata dal PRG in "Zona D3 produttiva di espansione pubblica con P.I.P. vigente", di cui all'art. 70 delle NTA;
- La variante urbanistica si sostanzia nella modifica normativa dell'art. 67 delle NTA del PRG vigente, relativo alle zone produttive, attraverso una integrazione del testo, come di seguito riportato ed evidenziato in grassetto:

"Le zone produttive sono destinate all'insediamento di costruzioni ed attrezzature per le attività produttive.

*E' consentita l'installazione di laboratori di ricerca, magazzini, silos, rimesse, uffici, attività di artigianato di servizio, impianti ENEL e simili, **sale del commiato, case funerarie.***

Per le sale del commiato e le case funerarie sono individuate sul territorio comunale tre aree a destinazione produttiva, ovvero: D4 Calmazzo, D2 San Lazzaro, D3 San Martino del Piano. L'insediamento di case funerarie e sale del commiato, oltre alla specifica ubicazione come sopra individuata, è consentito purché:

- siano garantiti i requisiti di riservatezza, accessibilità e disponibilità di idonei spazi di sosta previsti dalla normativa regionale;**
- le attività commerciali connesse (vendita di articoli funerari) siano svolte in spazi distinti, conformi alla disciplina del commercio;**
- sia acquisita l'autorizzazione sanitaria prevista dalla normativa vigente.**

Sono inoltre ammesse mostre connesse all'attività produttiva (sia industriale che artigianale), mense, installazione di attrezzature per l'attività ricreativa e socio culturale degli addetti all'industria ed artigianato. E' ammessa anche la costruzione di fabbricati destinati ad abitazione, con superficie non superiore a mq. 120 di superficie utile abitabile, secondo le specifiche di ogni singola zona.

Omissis...

VISTA e condivisa integralmente la relazione istruttoria prot. n. 923 del 13/01/2026, a firma della responsabile del procedimento Dott.ssa Roberta Catucci e della titolare di Elevata Qualificazione 3.6 Arch. Marzia Di Fazio, e che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione: relazione dalla quale la variante del Comune di Fossombrone indicata in oggetto, risulta escludibile dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art.12 co. 4 del D.Lgs. 152/06 e del par. A.3 co. 5 della D.G.R. 179/2025, in quanto non sono emersi impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale per le seguenti ragioni:

“questo ufficio, dal punto di vista ambientale, non ha riscontrato particolari effetti significativi tali da richiedere l'assoggettamento a VAS della stessa, tenuto conto che l'ubicazione delle attività attività funerarie previste, in zone classificate dal vigente PRG di tipo “D”, non ha alcuna incidenza sull'ambiente e sul contesto storico culturale del territorio comunale.”

PRESO ATTO:

- che la Dott.ssa Roberta Catucci, responsabile del procedimento in oggetto, non si trova, così come dalla stessa dichiarata nel richiamato documento istruttorio, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale;
- che l'Arch. Marzia Di Fazio, titolare della E.Q. 3.6, a cui fa capo l'unità organizzativa responsabile del procedimento provinciale, non si trova, così come dalla stessa dichiarata nella richiamata relazione istruttoria in situazione di incompatibilità e in conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in

relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

VISTI:

- la legge 7 aprile 2014, n° 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*, e in particolare:
 1. l’articolo 107 concernente *“Funzioni e le responsabilità della dirigenza”*;
 2. l’articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell’atto, il *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;
- lo Statuto dell’Ente, e in particolare l’articolo 33 recante *“Funzione e responsabilità dirigenziale”*;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n° 49/2023, e in particolare l’articolo 36 concernente le *“Funzioni e competenze dei dirigenti”*;
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 10/06/2014, come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 20/12/2019;
- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

VISTO ALTRESÌ l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, espresso dall’arch. Marzia Di Fazio, titolare della E.Q. 3.6 *“Urbanistica - VAS”*.

EVIDENZIATO:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

DATO ATTO ALTRESÌ che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

RITENUTO di adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l'atto di che trattasi di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- 1) DI ESCLUDERE DALLA PROCEDURA DI VAS**, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e del paragrafo A.3, comma 5, della D.G.R. 179/2025, la variante avente ad oggetto la "Modifica dell'art. 67 delle NTA del PRG vigente" del Comune di FOSSOMBRONE, per le motivazioni espresse nella relazione istruttoria prot. n. 923 del 13/01/2026, allegata come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.
- 2) DI EVIDENZIARE** che:
 - a) nelle delibere di adozione/approvazione della variante si dovrà dare atto dell'esito di tale procedimento;
 - b) qualora in sede di adozione della variante in oggetto venissero introdotte eventuali modifiche, il Servizio scrivente, nell'ambito delle competenze previste dalle norme transitorie della L.R. 19/2023, si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità in forma semplificata.
- 3) DI DARE MANDATO agli uffici di inviare** la presente determinazione al Comune di FOSSOMBRONE e, per opportuna conoscenza, ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica di vas semplificata in oggetto, qui di seguito elencati:
 - A.S.T. Pesaro - Urbino;
 - Regione Marche - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio - Settore Genio Civile Marche Nord.
- 4) DI PROVVEDERE** alla pubblicazione in forma integrale del presente Provvedimento Dirigenziale all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto,

nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33.

- 5) **DI PROVVEDERE**, altresì, alla pubblicazione integrale della presente determinazione nella sezione VAS della pagina web dell'Ente, come previsto dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.
- 6) **DI RAPPRESENTARE** che il presente provvedimento non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi.
- 7) **DI DARE ATTO**, altresì, che la responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è la Dott.ssa Roberta Catucci, funzionaria tecnica del Servizio 3 - E.Q. 3.6 - Ufficio 3.6.1, e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 8) **DI RAPPRESENTARE**, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

**Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA**

sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI FOSSOMBRONE - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 179/2025 - MODIFICA DELL'ART. 67 DELLE NTA DEL PRG VIGENTE.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 149 / 2026

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 14/01/2026

La Titolare di E.Q. 3.6
Arch. Marzia Di Fazio

sottoscritto con firma elettronica



Prot. n.

Pesaro, 13/01/2026

Class. 009-7 F. 82/2025

Cod. Proc. VS25FC403

**OGGETTO: COMUNE DI FOSSOMBRONE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA
AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 179/2025 - MODIFICA DELL'ART. 67
DELLE NTA DEL PRG VIGENTE.**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

Le linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), approvate con DGR Marche n. 179 del 17/02/2025, prevedono una procedura semplificata della verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06, con termini di conclusione ridotti a 45 giorni, per i casi di varianti agli strumenti urbanistici generali, di piani attuativi e loro varianti, che non determinano incremento del carico urbanistico, che non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo le modalità stabilite al comma 5, paragrafo A.3 delle citate linee guida.

1.2 Competenze:

In base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. n. 6/2007, così come modificato dall'art. 34, comma 4, della L.R. n. 19 del 30 novembre 2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio", l'autorità competente per il procedimento in oggetto risulta la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 3 *Ambiente - Urbanistica - Pianificazione Territoriale - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" - Attività estrattive*, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della citata L.R. 19/2023, in quanto il Comune di Fossombrone non ha comunicato l'avvenuta individuazione, all'interno del proprio Ente, dell'autorità competente VAS, in base a quanto stabilito con D.G.R. n. 87 del 29/01/2024.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Fossombrone, con nota prot. 29390 del 26/11/2025, acquisita agli atti della scrivente Amministrazione Provinciale con prot. n. 46144 del 27/11/2025, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità in forma semplificata riguardante la "Modifica dell'art. 67 delle NTA del PRG vigente".

La documentazione trasmessa dall'autorità procedente è la seguente:

- 1) Rapporto Preliminare di screening semplificato;
- 2) Allegato del "Rapporto Preliminare di screening semplificato";
- 3) Relazione urbanistica;
- 4) Norme Tecniche di Attuazioni vigente e Variante;



- 5) Elaborati grafici "Zone D. Individuazione aree da destinare a sale del commiato, case funerarie ed attività funebri in genere".

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 46451 del 28/11/2025, ha comunicato l'avvio del procedimento e, in relazione ai contenuti normativi della variante proposta, ha individuato l'A.S.T. Pesaro-Urbino in qualità di soggetto competente in materia ambientale (SCA) da coinvolgere nell'ambito della procedura in oggetto.

Con nota prot. 46454 del 28/11/2025, questo Servizio ha provveduto a richiedere il parere al suddetto SCA per la verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

I soggetti competenti in materia ambientale (SCA), così come definiti all'art. 5 del D.lgs 152/06, sono "le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi".

L'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 prevede che, l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere.

Questo Servizio, vista la specificità della variante normativa, ha ritenuto opportuno consultare soltanto l'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) che ha provveduto ad inviare il proprio parere con nota prot. n. 167126 del 22/12/2025, acquisito agli atti con prot. 49783 del 22/12/2025, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente relazione istruttoria (**Allegato 1**).

Nel corso dell'istruttoria è pervenuto anche il parere espresso dalla Regione Marche - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio - Settore Genio Civile Marche Nord, in ordine alla compatibilità della variante proposta con le condizioni geomorfologiche e idrauliche del territorio, di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/01 e art. 31 della L.R. 19/2023; parere n.4121/2025, trasmesso con prot. 1534891 del 05/12/2025, acquisito da questa A.P. con prot. 47614 del 09/12/2025, anch'esso allegato alla presente relazione (**Allegato 2**).

3. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

Il Comune di Fossombrone intende adottare una variante alle NTA del PRG vigente per pianificare l'ubicazione delle sale del commiato nel proprio territorio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9Bis, comma 2, della L.R. n. 3 del 01.02.2005 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali".

Il citato articolo 9Bis della legge regionale prevede quanto segue:



“1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato secondo le modalità stabilite dal regolamento indicato all'articolo 11 e dalle disposizioni del presente articolo.

2. I Comuni stabiliscono l'ubicazione nel proprio territorio delle sale del commiato in specifiche aree individuate dagli strumenti urbanistici, in maniera da garantire la compatibilità del servizio che in esse è svolto con le altre attività dell'area nonché un'adeguata accessibilità alle strutture e la disponibilità di idonei spazi di sosta.

3. Sino all'adozione degli atti indicati al comma 2, le sale del commiato possono essere collocate nelle zone omogenee, anche se diversamente denominate, individuate dagli strumenti urbanistici generali, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), D e F, ovvero anche B e C, purché in edifici fisicamente distinti da immobili destinati a civile abitazione, residenza o ad usi turistici o ricreativi. Va comunque garantita un'adeguata riservatezza, accessibilità e la disponibilità di spazi di sosta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente”

Il regolamento regionale n.3 del 09/02/2009 disciplina le sale del commiato all'art. 20, riportato anch'esso qui di seguito al fine di avere un quadro complessivo delle norme di riferimento della variante:

“1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.

2. L'autorizzazione all'apertura, alla gestione e al funzionamento delle sale del commiato è rilasciata ai soggetti di cui al comma 1 dal Comune, previo parere favorevole dell'ASUR, che ne attesti il possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale. L'ASUR provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle sale del commiato. Con l'autorizzazione all'apertura viene approvato anche il regolamento interno di funzionamento.

3. Le sale del commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1 all'interno di strutture sanitarie di cui alla l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e di strutture sociali di cui alla l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale).

3bis. Le sale del commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1, entro 100 metri dalle seguenti strutture:



a) sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e residenziale a ciclo continuativo e diurno di cui alla l.r. 20/2000;

b) sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla l.r. 20/2002.

3 ter. (Abrogato)

4. Le sale del commiato sono dotate di servizi igienici adeguati.

5. Il gestore della sala di commiato trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

6. Le sale del commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale."

In base alle suddette disposizioni normative la proposta di variante del Comune di Fossombrone è finalizzata ad disciplinare l'insediamento delle case del commiato all'interno del proprio territorio comunale individuando tre specifiche zone di tipo "D" adatte a tale scopo, qui di seguito elencate:

- **Area D4 Calmazzo** (estratto Tav. 4 – Calmazzo) identificata dal PRG in "Zona D4 produttiva di nuova espansione privata", di cui all'art. 71 delle NTA;
- **Area D2 San Lazzaro** (estratto Tav. 3 – San Lazzaro) individuata dal PRG in "Zona D2 produttiva di espansione privata con P.d.L. vigente", di cui all'art. 69 delle NTA;
- **Area D3 San Martino del Piano** (estratto Tav. 1 – Capoluogo) identificata dal PRG in "Zona D3 produttiva di espansione pubblica con P.I.P. vigente", di cui all'art. 70 delle NTA;

La variante urbanistica si sostanzia, pertanto, nella modifica normativa dell'art. 67 delle NTA del PRG vigente, relativo alle zone produttive, attraverso una integrazione del testo, come di seguito riportato ed evidenziato in grassetto:

Capo VII – Zone produttive Art. 67 Zone produttive	
VIGENTE	VARIANTE
Le zone produttive sono destinate all'insediamento di costruzioni ed attrezzature per le attività produttive. E' consentita l'installazione di laboratori di ricerca, magazzini, silos, rimesse, uffici, attività di artigianato di servizio, impianti ENEL e simili.	Le zone produttive sono destinate all'insediamento di costruzioni ed attrezzature per le attività produttive. E' consentita l'installazione di laboratori di ricerca, magazzini, silos, rimesse, uffici, attività di artigianato di servizio, impianti ENEL e simili, sale del commiato, case funerarie. Per le sale del commiato e le case funerarie sono individuate sul territorio comunale tre aree a destinazione produttiva, ovvero: D4 Calmazzo, D2 San Lazzaro, D3 San Martino del Piano. L'insediamento di case funerarie e sale del commiato, oltre alla specifica ubicazione come



Sono inoltre ammesse mostre connesse all'attività produttiva (sia industriale che artigianale), mense, installazione di attrezzature per l'attività ricreativa e socio culturale degli addetti all'industria ed artigianato. E' ammessa anche la costruzione di fabbricati destinati ad abitazione, con superficie non superiore a mq. 120 di superficie utile abitabile, secondo le specifiche di ogni singola zona. In tali zone è consentita l'attività di commercio all'ingrosso e/o al minuto secondo quanto stabilito dalla L.R. 26/99 limitatamente alla categoria ME: - macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; - materiale elettrico; - colori e vernici, carte da parati; - ferramenta ed utensileria; - articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; - articoli per riscaldamento; - strumenti scientifici e di misura; - macchine per ufficio; - auto, moto cicli e relativi accessori e parti di ricambio; - combustibili; - materiali per l'edilizia; - legnami; - mobili Gli interventi in dette aree debbono prevedere la piantumazione di essenze d'alto fusto autoctone secondo l'indice fissato per le singole zone con prescrizione di formazione di schermature perimetrali ai singoli lotti e la realizzazione di parcheggi con pavimentazione permeabile se esterno all'area di sedime del fabbricato. Per quanto attiene la dotazione di standard è fatto obbligo il rispetto delle dotazioni minime di cui all'art. 5 del D.M. 1444/68 fatto salvo maggiori quote espressamente richieste negli ambiti normati dal P.R.G.72 Quando le attività da insediare abbiano destinazione commerciale dovrà essere assicurata la dotazione di parcheggi così come previsto dalla L.R. 26/99. Nelle zone D1 produttive di completamento, poste lungo l'asse della Strada Statale Flaminia, sono ammesse le categorie M1A-M2A così come	sopra individuata, è consentito purché: - siano garantiti i requisiti di riservatezza, accessibilità e disponibilità di idonei spazi di sosta previsti dalla normativa regionale; - le attività commerciali connesse (vendita di articoli funerari) siano svolte in spazi distinti, conformi alla disciplina del commercio; - sia acquisita l'autorizzazione sanitaria prevista dalla normativa vigente. Sono inoltre ammesse mostre connesse all'attività produttiva (sia industriale che artigianale), mense, installazione di attrezzature per l'attività ricreativa e socio culturale degli addetti all'industria ed artigianato. E' ammessa anche la costruzione di fabbricati destinati ad abitazione, con superficie non superiore a mq. 120 di superficie utile abitabile, secondo le specifiche di ogni singola zona. In tali zone è consentita l'attività di commercio all'ingrosso e/o al minuto secondo quanto stabilito dalla L.R. 26/99 limitatamente alla categoria ME: - macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; - materiale elettrico; - colori e vernici, carte da parati; - ferramenta ed utensileria; - articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; - articoli per riscaldamento; - strumenti scientifici e di misura; - macchine per ufficio; - auto, moto cicli e relativi accessori e parti di ricambio; - combustibili; - materiali per l'edilizia; - legnami; - mobili Gli interventi in dette aree debbono prevedere la piantumazione di essenze d'alto fusto autoctone secondo l'indice fissato per le singole zone con prescrizione di formazione di schermature perimetrali ai singoli lotti e la realizzazione di parcheggi con pavimentazione permeabile se esterno all'area di sedime del fabbricato. Per quanto attiene la dotazione di standard è fatto obbligo il rispetto delle dotazioni minime di cui all'art. 5 del D.M. 1444/68 fatto salvo maggiori quote espressamente richieste negli ambiti normati dal P.R.G.72 Quando le attività da insediare abbiano destinazione commerciale dovrà essere assicurata la dotazione di parcheggi così come previsto dalla L.R. 26/99. Nelle zone D1 produttive di completamento, poste lungo l'asse della Strada Statale Flaminia, sono ammesse le categorie M1A-M2A così come
--	--



classificate dalla Legge Regionale 26/99. Per l'attivazione delle previsioni relative alle zone dell'area di San Martino del Piano dovranno essere preliminarmente attivate le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. n. 7 del 14.04.2004.	classificate dalla Legge Regionale 26/99. Per l'attivazione delle previsioni relative alle zone dell'area di San Martino del Piano dovranno essere preliminarmente attivate le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. n. 7 del 14.04.2004.
--	---

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Per la valutazione degli impatti ambientali e del loro livello di significatività derivanti dalla modifica normativa proposta dal Comune di Fossombrone, si è tenuto conto, in primo luogo, del contributo espresso dall'AST Pesaro – Urbino, coinvolto in qualità di soggetto avente competenze in materia ambientale (SCA) in quanto ente titolato a rilasciare anche un parere vincolante sulle successive autorizzazioni alla realizzazione delle attività funerarie in argomento. L'AST, come si può vedere dal parere allegato alla presente relazione, non ha rilevato alcuna criticità ambientale ritenendo la variante compatibile dal punto di vista igienico sanitario.

Anche il parere espresso della Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e art. 31 della L.R. 19/202 non ha evidenziato particolari criticità in ordine alle condizioni geomorfologiche e idrauliche del territorio interessato, fornendo le dovute indicazioni e prescrizioni da recepire nella successive fasi attuative degli interventi.

Entrando nel merito della previsione urbanistica, la relazione di screening ha evidenziato i criteri sui quali si è fondata l'individuazione delle zone adatte all'insediamento delle citate attività, qui di seguito riportati integralmente:

“Considerato poi che il regolamento sopracitato decreta che le stesse non devono comunque essere realizzate all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, di residenze sanitarie assistenziali e socio-assistenziali o entro 100 mt. dalle medesime si ipotizza di poterle collocare nelle aree D così individuate dallo strumento urbanistico generale.

Le aree D, insieme alle F, sono già individuate dalle norme regionali come quelle idonee anche in via transitoria, con questa variante si vogliono quindi escludere le zone F.

Le zone D, in genere, sono aree dove i requisiti di accessibilità, disponibilità di spazi di sosta e riservatezza sono più facilmente reperibili, al contempo, per loro natura, sono separati da civili abitazioni o residenze ad uso turistico o ricreativo.

Per quanto sopra al fine di garantire “la compatibilità del servizio che in esso è svolto con le attività dell'area nonché un'adeguata accessibilità alle strutture e la disponibilità di idonei spazi di sosta” si sono individuate nello specifico tre aree da destinare a sale del commiato e case funerarie quali strutture destinate all'accoglienza e al commiato dei defunti, ovvero: D4 Calmazzo, D2 San Lazzaro, D3 San Martino del Piano.



Allo strumento generale spetta il compito di individuare le aree idonee mentre la verifica dei requisiti specifici della struttura in particolare una "adeguata riservatezza, accessibilità e la disponibilità di spazi di sosta" è demandato alla fase di rilascio del Titolo abilitativo.

Preso atto dei suddetti criteri informativi della variante, questo ufficio, dal punto di vista ambientale, non ha riscontrato particolari effetti significativi tali da richiedere l'assoggettamento a VAS della stessa, tenuto conto che l'ubicazione delle attività funerarie previste, in zone classificate dal vigente PRG di tipo "D", non ha alcuna incidenza sull'ambiente e sul contesto storico culturale del territorio comunale.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio, propone di esprimere parere favorevole per l'esclusione del piano in oggetto dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06, fatti salvi pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altri Enti, e nel rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati.

La Titolare di Elevata Qualificazione 3.6 "Urbanistica - VAS" e la Responsabile del procedimento dichiarano, ciascuno per proprio conto:

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale;*
- che l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.*

La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Roberta Catucci
*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Visto e condiviso
dalla titolare di EQ 3.6
Arch. Marzia Di Fazio
*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

mdf/rc

file:\\PSSIVFS9\\Zone\\Uzone\\UURBA\\01-6-97\\141URBA\\1421VAS\\25vas\\25FC40303_relazione istruttoria.doc

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – Ambiente e Salute

Sede di Pesaro Via Nitti 30 - 61122

Sede di Fano Via Borsellino 4 - 61032

Sede di Urbino Viale F. Comandino 21 - 61029

Alla PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SERVIZIO 3

provincia.pesarourbino@legalmail.it

Oggetto: COMUNE DI FOSSOMBRONE - RICHIESTA PARERE - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS IN FORMA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 12 D.LGS. 152/2006 E DEL PARAGR. A.3, COMMA 5, DGR 179/2025 – MODIFICA DELL'ART. 67 DELLE NTA DEL PRG VIGENTE.

Parere Igienico Sanitario.

In riferimento alla missiva della Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3, (ns Prot. n. 156137 del 01/12/2025) contenente richiesta di nostro parere igienico sanitario in merito a quanto indicato in oggetto, la scrivente **AST Pesaro Urbino – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – Ambiente e Salute** – ritiene l'intervento compatibile dal punto di vista igienico sanitario fatto salvo il parere e le eventuali prescrizioni da parte dei vari Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

Distinti saluti

**Il Tecnico della Prevenzione
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro**

Dott. Mario Russo

Il Direttore Medico U.O.C.

Dr.ssa Alessia Pesaresi

Telefono Uffici: 0721 - 424451



Dipartimento Protezione civile e sicurezza del territorio
SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD

Rif. P.G. n.1515925 del 02/12/2025 Istanza Comune
- 1534891 del 05/12/2025 Ric.doc.GCMN
- 1573227 del 16/12/2025 Integrazioni Comune
Cod.Fasc.420.60.70/2025/GCMN/6327

Parere n.4121/2025

Spett.le

Comune di Fossombrone
Settore 3 – Urbanistica
c.a. Arch. Roberto Imperato
PEC: comune.fossombrone@emarche.it

Spett.le

Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 3 – Ambiente Urbanistica –
Pianificazione Territoriale – Gestione Riserva
Naturale Statale “Gola del Furlo” – Attività Estrattive
c.a. Dr Andrea Pacchiarotti
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it

OGGETTO: Parere art. 89 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed accertamenti art. 31 Legge Regionale Marche 30 novembre 2023 n. 19. Variante non sostanziale al P.R.G. con variazione di destinazione d’uso e individuazione delle aree idonee alla collocazione delle sale del comiato ed attività funebri in genere (area D4 Calmazzo, area D2 San Lazzaro, area D3 San Martino del Piano), in Comune di Fossombrone. Verifica di assoggettabilità a V.A.S. semplificata.

In riferimento alla richiesta e alle integrazioni trasmesse dal Comune di Fossombrone assunte ai protocolli regionali con gli estremi riportati in epigrafe, finalizzate all’acquisizione del parere di competenza di questo Settore Genio Civile Marche Nord per la variante non sostanziale al P.R.G. con variazione di destinazione d’uso e individuazione delle aree idonee alla collocazione delle sale del comiato ed attività funebri in genere (area D4 Calmazzo, area D2 San Lazzaro, area D3 San Martino del Piano), in Comune di Fossombrone.

Vista la documentazione progettuale trasmessa in allegato dal Comune di Fossombrone in data 02/12/2025 e integrata in data 16/12/2025, costituita dai seguenti elaborati:

Trasmissione prot.1515925 del 02/12/2025

- *Relazione Urbanistica datata novembre 2025 redatta dall’Arch. Francesco Gasparini.*
- *Norme Tecniche di attuazione datate novembre 2025 redatte dall’Arch. Francesco Gasparini.*
- *Zone D. Individuazione aree da destinare a sale del comiato, case funerarie ed attività funebri in genere, recante data di novembre 2025 a cura dell’Arch. Francesco Gasparini.*

Trasmissione prot.1573227 del 16/12/2025

Dichiarazione del R.U.P. (aspetti geologici-geotecnici-sismici e idraulici) redatta dall’Arch. Roberto Imperato (Responsabile Settore III – Urbanistica, del Comune di Fossombrone).

Rilevato, dalla documentazione trasmessa, in sintesi, che:

Relazione Urbanistica (novembre 2025)

- La variante riguarda la modifica delle N.T.A. del P.R.G. comunale (art.67) necessaria al fine di individuare le aree idonee alla collocazione delle sale del commiato ed attività funebri in genere.

Sede principale

Ancona – Via Palestro 19

Sede secondaria

Pesaro – Via Mazzolari 4

tel. Centralino 071 8061 – C.F. 80008630420

PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it

- Le zone individuate sono complessivamente n.3, sono a destinazione produttiva e riguardano le seguenti aree:
 - D4 Calmazzo.
 - D2 San Lazzaro.
 - D3 San Martino del Piano.

Dichiarazione R.U.P. (Arch. Roberto Imperato, Responsabile settore III – Urbanistica del Comune di Fossombrone)

Il R.U.P. dichiara per gli aspetti geologici-geotecnici-sismici che le aree sono in buona sostanza inalterate rispetto ai primi anni del 2000 e non si sono verificate calamità tali da alterare lo stato dei luoghi. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici gli interventi non sono in grado di “*modificare il regime idraulico del territorio. In sede di intervento edilizio, il richiedente provvederà, laddove necessario, alla verifica dell’invarianza idraulica*”.

Esaminata la documentazione trasmessa dal Comune di Fossombrone, risulta che le zone di interesse si collocano in aree a destinazione produttiva, non hanno subito variazioni rispetto al 2000, non sono state interessate da calamità, non modificano l’assetto idraulico dell’area, rimandando ad una successiva verifica, per quanto riguarda l’invarianza idraulica.

Accertata, in relazione al combinato disposto dell’art. 31 e art. 33 comma 10 della L.R. Marche n. 19/2023, l’esecuzione delle verifiche previste al Titolo II e Titolo III dei “*Criteri, modalità, indicazioni tecnico operative per la redazione della Verifica di compatibilità idraulica*” approvati con D.G.R. 53/2014 e relative Linee Guida (nelle more di approvazione degli atti attuativi relativi alla L.R. 19/2023) nell’ambito della dichiarazione resa dal R.U.P. (Arch. Roberto Imperato, Responsabile settore III – Urbanistica del Comune di Fossombrone), acquisita al prot.reg.n.1573227 del 16/12/2025.

Considerato che:

- Le aree si collocano nella pianura alluvionale del fiume Metauro, il corso idrico principale è rappresentato dal fiume Metauro mentre per la Zona 1 - Calmazzo è presente un fosso demaniale denominato “*metauro 4968*” affluente del fiume Metauro.
- La dichiarazione del R.U.P. del Comune di Fossombrone attesta l’assenza di problematiche geomorfologiche ed inoltre dichiara che la variante non comporta variazioni dell’assetto idraulico.

Per quanto sinora esposto, in sede di valutazione finale si esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità della variante proposta con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01, compresi gli accertamenti previsti dai Criteri tecnici approvati con D.G.R.53/2014, in relazione al combinato disposto dell’art. n.31 e n.33 comma n.10 della L.R. Marche n. 19/2023, con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- A supporto della progettazione esecutiva degli interventi edificatori ci si dovrà avvalere di uno specifico studio geologico, geotecnico e sismico, nel rispetto delle disposizioni recate dal D.M. 17 gennaio 2018 “*Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni*” e relativa Circolare esplicativa CS LL.PP. n.7/2019, basato su indagini geologiche, geotecniche e geofisiche da eseguire in sito.
- In sede di progettazione esecutiva e in fase di realizzazione dei lavori, andrà sempre verificata la rispondenza delle ipotesi di calcolo assunte nella Relazione Geologica-Geotecnica e Sismica, adottando eventuali soluzioni progettuali migliorative e/o correttive, allorché si riscontrino condizioni diverse da quelle ipotizzate.
- Dovrà essere sempre assicurata nel tempo la funzionalità, efficienza ed integrità, sia dei corpi idrici circostanti l’area d’intervento che delle opere esistenti e in progetto (reti fognarie, opere di regimazione, laminazione, drenati, ecc...), affinché non si manifestino riduzioni di sezione e/o ostruzioni a scapito del regolare deflusso delle acque; attraverso periodici controlli, interventi di pulizia e manutenzione. Dovranno essere inoltre salvaguardate le aree di pertinenza idraulica stabilite dall’art.96 del R.D. n.523/1904 e

Sede principale

Ancona – Via Palestro 19

Sede secondaria

Pesaro – Via Mazzolari 4

tel. Centralino 071 8061 – C.F. 80008630420

PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it



dovranno essere rispettate le indicazioni previste dalle N.A. del P.A.I. del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale.

- Come è noto in base ai “*Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali*” approvati con D.G.R. n. 53/2014 (nelle more di approvazione degli atti attuativi corrispondenti alla L.R. 19/2023), l'accertamento finale in ordine all'applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica, di cui al Titolo III degli stessi, spetta all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione, comportante variazione della permeabilità superficiale. Ciò premesso si evidenzia che nella progettazione esecutiva dovranno essere valutate e previste le misure compensative ed il loro corretto dimensionamento, in base ai suddetti criteri e relative linee guida, che rimangono di stretta competenza del/i progettista/i, anche sulla base di valutazioni relative all'assetto complessivo della rete idraulica recapitante.

Le sopra esposte indicazioni e prescrizioni dovranno essere esplicitamente richiamate nell'atto di approvazione della variante allo strumento urbanistico vigente.

Nel caso vengano apportate modifiche agli elaborati allegati al presente parere, andrà inoltrata apposita richiesta di riesame.

Ai sensi dell'art.14-bis della Legge 241/90 e s.m.i. con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal D.Lgs 127/16, si specifica che le prescrizioni individuate nel presente provvedimento derivano dall'applicazione di disposizioni normative vigenti e tecniche di settore, ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Si dichiara infine che la Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord e il Responsabile per gli aspetti Geomorfologici non si trovano in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Cordiali saluti

Responsabile

Aspetti Geomorfologici
Geol. Luigi Alberto Tosti

Il Dirigente del Settore
Genio Civile Marche Nord
Ing. Luca Arabi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Sede principale

Ancona – Via Palestro 19

Sede secondaria

Pesaro – Via Mazzolari 4

tel. Centralino 071 8061 – C.F. 80008630420

PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 36 DEL 14/01/2026

OGGETTO: COMUNE DI FOSSOMBRONE - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 179/2025 - MODIFICA DELL'ART. 67 DELLE NTA DEL PRG VIGENTE.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 14/01/2026

L'Addetto alla Pubblicazione
LUGLI EMANUELA
sottoscritto con firma digitale